Confidimprese FVG
Sosteniamo le Imprese

**FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA 80+ ed.2026**
(a valere su Fondi Legge stabilità)
Edizione settembre 2026 - n. 3
Prodotti a disponibilità limitata
Garanzia 80+: massimo 5 milioni di garanzie; richieste pervenute da settembre 2026 fino al 31/12/2027

## INFORMAZIONI SUL CONFIDI

**CONFIDIMPRESE FVG, di seguito CONFIDI**

Denominazione e forma giuridica: CONFIDIMPRESE FVG, Società Cooperativa per azioni - Confidi
Sede legale e Direzione Generale: Via Savorgnana 27 - 33100 Udine
Recapito telefonico: 0432-511820 Fax: 0432-511139
Indirizzo mail: info@confidimpresefvg.it
Sito web: www.confidimpresefvg.it
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Udine: CF 80027490301 - REA 166484
Numero di iscrizione Albo Nazionale Cooperative a mutualità prevalente: A102157
Codice Meccanografico (codice ABI): 19504.0
Numero di iscrizione all'Albo Unico Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: 105

## COSA SONO IL CONFIDI E LA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività del CONFIDI consiste prevalentemente nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento dei soggetti soci/clienti da parte di banche convenzionate. L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.confidimpresefvg.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.
La garanzia viene rilasciata dal CONFIDI per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Nel caso in cui il Cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all'escussione del CONFIDI.
Qualora la Banca si faccia rilasciare altre garanzie da parte di soggetti terzi, il CONFIDI, ferma restando la solidarietà con il debitore principale (il Cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti escludendosi quindi, nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art.1947 del Codice Civile.
La garanzia del CONFIDI è, pertanto, prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solo da questa, restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art.1954 del Codice Civile. Il CONFIDI, una volta escusso, potrà agire in via di regresso nei confronti di eventuali terzi garanti e nei limiti di quanto da essi garantito (art. 1299 c.c.). Al contrario, i terzi garanti, nel caso in cui abbiano pagato in luogo del debitore principale (il Cliente), prima che la Banca abbia escusso il Confidi, non potranno agire in via di regresso nei confronti di quest'ultimo. I Clienti di CONFIDI sono prevalentemente i soggetti economici che svolgono un'attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto. Per accedere al servizio di prestazione di garanzia i Clienti devono prevalentemente essere soci di CONFIDI.
La prestazione di garanzia a prima richiesta è applicabile alle operazioni sia a breve sia a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria. La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito, di norma al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.
CONFIDI pubblica sul proprio sito internet anche le schede prodotto tempo per tempo in vigore e relative alle varie tipologie di interventi garantiti. Si consiglia di prenderne visione. Il Cliente prende atto che la Garanzia prestata dal CONFIDI di norma è considerata "Aiuti di Stato" in quanto fornita con il concorso delle risorse dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione FVG o di altro Ente Pubblico. In tal caso la garanzia è concessa in regime "De Minimis". In presenza di controgaranzie, inoltre, il Cliente dovrà fornire al CONFIDI tutta la documentazione e l'assistenza necessarie per l'accesso alla controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del CONFIDI, del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.
In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la banca o l'intermediario finanziario, CONFIDI pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, le somme che la banca richieda in caso di inadempimento del Cliente, anche senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati, e si potrà surrogare nei diritti e nelle garanzie vantate dalla banca o dall'intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati. Il Cliente non può opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.
Nel caso in cui il CONFIDI abbia pagato la garanzia e si sia surrogato nei diritti e nelle garanzie vantate dalla banca o dall'intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati, il Cliente è conseguentemente obbligato a rimborsare al CONFIDI, senza ritardo, a semplice richiesta di quest'ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato da CONFIDI a seguito dell'escussione.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche applicabili sono descritte negli schemi sottostanti; la fascia di rischio/rating è attribuita ad insindacabile giudizio di Confidimprese FVG; sono previste condizioni favorevoli in caso di garanzie rilasciate in presenza degli strumenti di mitigazione richiamati in precedenza. Il costo complessivo della garanzia è riportato nel Documento di Sintesi. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso tutte le sedi territoriali del CONFIDI nonché sul sito internet www.confidimpresefvg.it – sezione Trasparenza. Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla Banca, comprensivo dei costi CONFIDI, non sia superiore. Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia, è tenuto a versare:

**1. SOLO PER CLIENTI NON GIA' SOCI**

Quota di adesione: massimo € 200,00 di cui:
- *Azione: € 25,82;*
- *Spese ammissione: massimo € 174,18* (art. 9 Statuto – contributo spese ammissione, diritti segreteria per utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico).

La quota di adesione sarà scontata di € 100,00 per i nuovi Soci con sede in Veneto che presentino contestuale richiesta di garanzia ammissibile al prodotto "GARANZIA 80+" di cui al presente foglio informativo. Se presenti sconti/prodotti speciali per le adesioni, gli stessi possono essere applicati.
Tali importi sono da versare al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio.

**2. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE**

Nei casi in cui possa essere traferita la quota sociale:

- *Spese ammissione: massimo € 174,18* (art. 9 Statuto – contributo spese ammissione, diritti segreteria per utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico).

Tali importi sono da versare al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

**3. COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA**

Il costo della garanzia è dato da una proporzione tra quota relativa al premio per il rischio assunto dato dal "COSTO CREDITO" e quota spese data da "SPESE DI ISTRUTTORIA" e "SPESE DI GESTIONE"; si riporta nel seguito la definizione e le misure delle tre categorie di costo. Le condizioni economiche sono definite all'atto della delibera di garanzia. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata della garanzia, salvo modificazioni della stessa richieste da Ditta e/o Banca. In tutti i casi il costo della garanzia è una tantum. I costi della garanzia non sono dovuti se la garanzia non viene attivata. Il versamento delle commissioni di garanzia è condizione "sine qua non" per la validità della garanzia stessa. Le commissioni in parola devono essere versate al momento dell'attivazione della garanzia.

**SPESE DI ISTRUTTORIA**

La componente "Spese di Istruttoria" è relativa a tutte le spese sostenute per l'attività istruttoria fino al momento della concessione di garanzia (ad es. spese del personale fidi, spese documentali quali report Crif, quota spese personale di segreteria e struttura, ...). Le spese di istruttoria per il rilascio della garanzia sono calcolate in misura variabile pari all'1% del valore nominale del finanziamento richiesto con un minimo di € 100,00. Le spese di istruttoria calcolate all'atto della delibera di garanzia non vengono modificate in caso di ricalcolo della commissione di garanzia (ad esempio per erogazione di importo o durata inferiori rispetto alla delibera Confidi, ...) né sono rimborsabili nel caso di variazione della garanzia successiva.

**SPESE DI GESTIONE**

La componente "Spese di Gestione" è relativa a tutte le spese sostenute per l'attività di gestione della garanzia (ad es. spese del personale, segreteria ed amministrazione per le attività di erogazione e rendicontazione, spese di monitoraggio, eventuale gestione del contenzioso, ...) successiva alla concessione della garanzia stessa.

| | ***Forma tecnica*** | ***Durata*** | ***Percentuali annue*** |
|---|---|---|---|
| **Spese di Gestione** percentuali annue da applicare al valore nominale del finanziamento, tenendo conto della durata della garanzia | Conto corrente | *da 6 mesi a 18 mesi* | 0,70% |
| | Smobilizzi | *da 6 mesi a 18 mesi* | 0,40% |
| | Finanziamento bullet | *da 6 mesi a 24 mesi* | 0,40% |
| | Cambiale agraria | *da 6 mesi a 18 mesi* | 0,40% |
| | Fideiussione importo fisso | *da 6 mesi a 60 mesi* | 0,40% |
| | Finanziamento a rimborso rateale*<br>Leasing<br>Fideiussione a scalare | *da 6 mesi a 120 mesi* | 0,30% |

* Qualora il finanziamento preveda un preammortamento, la durata considerata è calcolata sommando il periodo di preammortamento all'effettivo successivo ammortamento del finanziamento (ad esempio, per un mutuo a 60 mesi che prevede 6 mesi di preammortamento, il costo viene calcolato sulla durata complessiva di 66 mesi).

Le percentuali, espresse su base annua nella precedente tabella, verranno riproporzionate per tener conto della durata effettiva della garanzia (ad esempio, per le operazioni di durata pari a 6 mesi, le spese di gestione sono ridotte del 50%).

**COSTO CREDITO**

La componente "Costo Credito" è atta a coprire il costo del rischio del CONFIDI (perdite ed accantonamenti di vigilanza) ed è quindi correlata alla durata e all'entità del rischio. Stante l'utilizzo dei Fondi a valere su Legge Stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ss.mm e riassegnazione risorse 2026, il costo del credito sarà pari a zero.

**GARANZIE 80 + (A VALERE SU FONDI LEGGE DI STABILITA' 27/12/2013 N. 147 e ss.mm).**

Garanzia rilasciata in regime De Minimis a valere su Legge Stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ss.mm e riassegnazione risorse 2026; la legge prevede la costituzione di un apposito fondo rischi da parte del Confidi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate. Su detti fondi non potrà essere raccolta la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI.

Il Confidi applicherà il presente prodotto "80 +" alle richieste di garanzia e alle imprese che rispetteranno i seguenti requisiti:

1. operazioni concesse verso Soci con sede legale/operativa nella regione Veneto;
2. operazioni verso Soci del Confidi (senza limitazioni territoriali) da almeno 12 mesi.

Non si ammetteranno alla garanzia operazioni di finanziamento: a SAL; con finalità pagamento tasse, contributi locali, debiti tributari, Equitalia, IVA, erario ed Enti; a consolido e ristrutturazioni finanziarie. Non saranno concesse garanzie su finanziamenti di durata originaria maggiore a 120 mesi; è ammissibile un preammortamento massimo di 12 mesi entro la durata massima di 120 mesi.

Rispetto al calcolo base si applicheranno i seguenti sconti:

- spese di istruttoria: sconto 40%.

E' inoltre stabilito che in ogni caso il prezzo applicato dal Confidi non potrà essere superiore al 95% del prezzo teorico di mercato di una garanzia, analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

Qualora le aziende non rientrassero nelle definizioni sopra riportate saranno applicate le condizioni economiche di cui al Foglio Informativo Garanzia n. 19 ed. 03/2026. Tutte le condizioni economiche sono consultabili sul sito internet del CONFIDI alla sezione trasparenza. Maggiori dettagli sono disponibili nelle schede prodotto tempo per tempo in vigore e pubblicate sul sito internet Confidi.

**Esempio**

A seguire si riportano alcuni esempi di calcolo commissionale:

| *100.000 euro Smobilizzi a 12 mesi* | | |
|---|---|---|
| *Garanzia Confidi 80%* | | |
| *Spese di istruttoria* | *600,00 euro* | **1.000,00 euro** |
| *Spese di gestione* | *400,00 euro* | |
| *Costo credito* | *0 euro* | |

| *100.000 euro Finanziamento a rimborso rateale a 60 mesi* | | |
|---|---|---|
| *Garanzia Confidi 80%* | | |
| *Spese di istruttoria* | *600,00 euro* | **2.100,00 euro** |
| *Spese di gestione* | *1.500,00 euro* | |
| *Costo credito* | *0 euro* | |

**5. PROROGA DELLA GARANZIA**

Nei casi in cui il Confidi conceda una proroga della garanzia in essere su linee di conto corrente e/o anticipazioni, le SPESE DI GESTIONE che verranno applicate saranno quelle descritte in precedenza, riparametrate ai mesi effettivi di proroga di validità della garanzia concessa.

**6. COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI GARANZIA**

| Tipo revisione di garanzia | Moratoria non ABI | Moratoria ABI | Allungamento finanziamento/ mutuo | Piano di rientro su posizione non classificata a sofferenza |
|---|---|---|---|---|
| **Spese di Istruttoria** percentuali annue da applicare sull'importo della garanzia residua in essere alla data della concessione della revisione | 0,8% | Non applicato | 0,37% | 0,37% |
| **Spese di Gestione** percentuali annue da applicare sull'importo della garanzia residua in essere alla data della concessione della revisione | 0,5% | Non applicato | 0,25% | 0,25% |

In caso di durata diversa dall'anno, le due componenti di costo di cui sopra saranno ricalcolate proporzionalmente all'effettiva durata. Il Confidi si riserva la possibilità di non richiedere alcun costo o spesa oppure di applicare ulteriori sconti in casi particolari di richieste di moratoria/allungamento, quali ad es. quelle promosse da Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni, ...

Il Confidi potrà accordare ulteriori revisioni di garanzia non ricomprese nei casi sopra descritti. In tal caso potranno essere applicate **SPESE DI ISTRUTTORIA** forfettarie, per pratica, calcolate come segue:

> TRASFERIMENTO DI GARANZIA PER ACCOLLO, FUSIONE, CONFERIMENTO, O ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE;

> SVINCOLO FIDEIUSSIONI O ALTRE GARANZIE:

| IMPORTO RESIDUO GARANZIA CONFIDI | SPESE GARANZIA |
|---|---|
| Fino a 100.000€ | 150€ |
| Oltre 100.000€ e fino a 250.000€ | 300€ |
| Oltre 250.000€ | 450€ |

> PROROGA AL TERMINE DI ATTIVAZIONE O PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE OLTRE IL TERMINE: 50€

> ESTINZIONE ANTICIPATA: quando richiesto dal Cliente: spese di istruttoria non rimborsabili; spese di gestione rimborsate pro quota sulla base dei mesi non goduti; applicazione di un costo fisso per pratica di 50 € per pratica.

> ALTRE VARIAZIONI NON GIA' TRATTATE: 50€

**7. SPESE VARIE**

Il Confidi non invia di norma comunicazioni periodiche. Qualora si presentasse tale necessità i costi saranno i seguenti:

- Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n.385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario): € 0,00
- Spese per informativa pre-contrattuale: € 0,00

Il Cliente si obbliga, in caso di escussione della garanzia di CONFIDI da parte della banca e in caso di ritardo del Cliente nella restituzione delle somme oltre dieci giorni, nel rimborso delle somme dovute al CONFIDI a pagare gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore. Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla banca convenzionata al finanziamento garantito dal CONFIDI si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca.

**8.VARIAZIONI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DALLA BANCA**

Il CONFIDI non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi dei contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente fra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal CONFIDI. Le predette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

Il calcolo del TAEG dell'operazione sarà effettuato dalla banca erogante.

## RECESSO, RECLAMI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

**Recesso:** Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia mediante comunicazione da inoltrare, per raccomandata A/R o altri mezzi equipollenti, senza penalità e senza spese, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa, al CONFIDI.

**Procedure di Reclamo** Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo all' "Ufficio Reclami" del CONFIDI, mezzo posta ordinaria o con lettera raccomandata A/R a "Confidimprese FVG – Ufficio Reclami – Via Savorgnana 27– 33100 Udine" o mezzo fax al numero 0432.511139 o per via telematica all'indirizzo e-mail info@confidimpresefvg.it o PEC: amministrazione.confidimpresefvg@legalmail.it. Il CONFIDI deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione/ricezione del reclamo. Se il CONFIDI riconosce ragione al cliente, lo stesso CONFIDI deve comunicare i modi ed i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)[1]. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al CONFIDI. Il CONFIDI mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. Per qualunque controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso all'Arbitro bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

**Escussione e decadenza della garanzia:** i termini e le modalità dell'escussione della garanzia sono determinate nell'ambito del rapporto tra Cliente e Banca. Tuttavia, nei casi di escussione a prima richiesta, il Confidi ha l'obbligo di provvedere al pagamento al soggetto finanziatore (di

[1] Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni.

norma, la banca convenzionata) l'importo da questo indicato come dovutogli dal Cliente, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione. L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per Confidimprese di segnalare il nominativo del Cliente socio nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d'Italia. Il Cliente inoltre prende atto ed autorizza ora per allora, che il CONFIDI conferisca mandato alla Banca, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito dal CONFIDI. Nel caso di sopravenuto decadimento della garanzia per il verificarsi degli inadempimenti previsti dalle vigenti convenzioni e/o dal contratto di garanzia, il CONFIDI darà comunicazione scritta al Socio/Cliente. Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte, il contratto potrà essere risolto dal CONFIDI senza necessità di preventiva comunicazione al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Cliente al CONFIDI delle competenze;
- mancato rispetto delle altre condizioni di delibera.

Il Cliente ha l'obbligo di prestare, se richieste da CONFIDI, idonee garanzie collaterali.
Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di CONFIDI.
**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** l'intervento in garanzia del CONFIDI si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite nelle convenzioni con i soggetti finanziatori o i contratti. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla Banca per inadempimento del Cliente e il CONFIDI rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; la garanzia diviene quindi un credito per cassa. Il credito di cassa vantato dal CONFIDI verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.
**Comunicazioni di trasparenza.** La commissione di garanzia e le spese riepilogate nella sezione "Principali condizioni economiche" possono essere variate unilateralmente da CONFIDI con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso (ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93). La proposta può essere respinta dal Cliente entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. Il Cliente assume a proprio esclusivo carico oneri e qualsiasi spesa inerente all'operazione, anche le spese di eventuale registrazione del contratto di garanzia. Qualora il CONFIDI applichi commissioni periodiche di garanzia, il CONFIDI dovrà provvedere a inviare periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il rendiconto e il documento di sintesi relativi al rapporto (negli altri casi, il CONFIDI non provvede all'invio delle comunicazioni; le informazioni relative al rendiconto sono consultabili dal Cliente nelle comunicazioni predisposte e inviate allo stesso dalle banche finanziatrici).

## LEGENDA

***Confidi: CONFIDIMPRESE FVG***
***Debitore Principale***: è il soggetto (il Socio/Cliente) di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento.
***Cliente:*** il soggetto, socio o non socio, che rivolge e, nel caso, ottiene garanzia dal CONFIDI
***Socio***: il soggetto che ha aderito al Confidi.
***Definizione di PMI*** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Ai fini del calcolo dei parametri sopra descritti è necessario considerare i dati di eventuali aziende associate e/o collegate all'impresa Cliente.
***Garante*:** è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.
***Importo Massimo Garantito:*** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
***Decadenza:*** mancanza di efficacia della garanzia per il verificarsi di inadempimenti previsti dalle convenzioni e/o dal contratto di garanzia stipulati.
***Escussione***: si intende la richiesta di adempimento dell'obbligazione di garanzia inviata dalla Banca al Confidi ed il conseguente pagamento.
***Garanzia in regime De Minimis:*** una garanzia finanziaria rilasciata dal CONFIDI è considerata normalmente "Aiuto di Stato" in quanto fornita con il concorso delle risorse dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione FVG o di altro Ente Pubblico. In tal caso la garanzia è concessa in regime "De Minimis" ed il regolamento di riferimento è reperibile nella lettera di garanzia rilasciata al cliente.
***Valore nominale del finanziamento:*** trattasi del valore del finanziamento concesso dalla Banca.
***Offerta fuori sede***: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del CONFIDI, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
***Banca:*** Banca, società di leasing, intermediario finanziario.
***Centrale dei Rischi:*** è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.
***Ufficio reclami:*** ufficio interno al CONFIDI a cui il Cliente può rivolgersi in caso di reclamo sull'operato del CONFIDI.
***Arbitro Bancario Finanziario:*** è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, tra cui il CONFIDI, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

## INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidimprese FVG alcun costo od onere aggiuntivo.

***A cura del soggetto incaricato dell'offerta***

- Nome e Cognome e/o denominazione Banca: .....

  ☐ collaboratore di Confidimprese FVG

☐ intermediario finanziario convenzionato

☐ altro .....

- Indirizzo: .....
- Telefono: ..... E-mail: .....

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente): .....

In qualità di legale rappresentante/titolare dell'azienda: .....

Attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- Il presente "Foglio informativo" composto di 5 pagine.

Luogo e data: ..... Firma: .....